



COMUNE DI FIRENZUOLA

Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA DI SOSTA "CAMPER "

Approvato con delibera C.C N. 20 del 17.03.2025

Modificato con delibera C.C. N. 75 del 29.07.2026

INDICE

- ART.1 UBICAZIONE DELL'AREA
- ART.2 ACCESSO NELL'AREA
- ART.3 MODALITÀ' OPERATIVE ACCESSO/USCITA
- ART. 4 DURATA DELLA SOSTA
- ART. 5 OBBLIGHI E DIVIETI
- ART. 6 SANZIONI
- ART. 7 TARIFFE
- ART. 8 NORME DI RINVIO

ART.1 – UBICAZIONE DELL'AREA

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area attrezzata di sosta temporanea, in seguito citata come "Area sosta Camper" sita in Firenzuola.
2. L'area è costituita da una serie di spazi dove sono presenti colonnine per l'erogazione di energia elettrica oltre n. 1 stallo riservato a veicoli su cui siano trasportate persone invalide, titolari del "contrassegno di parcheggio per invalidi" come previsto nel Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
3. Detta area è dotata di illuminazione pubblica, di impianto per lo scarico di acque grige e nere, di erogazione di acqua potabile.
4. La sosta è consentita solo negli appositi spazi, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale per raduni, manifestazioni o altro.
5. L'Area sosta Camper non è custodita, l'Amministrazione Comunale, o il gestore non rispondono di furti e/o danni alle cose e/o persone che si verificassero all'interno dell'Area.
6. Il Comune può dotare l'area camper di impianto di videosorveglianza nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia dei dati personali di cui al D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 e s. m. nonché del DGPR Regolamento privacy 679/2016.

ART.2 – ACCESSO NELL'AREA

1. La sosta all'interno dell'area camper è permessa agli autocaravan, così come definiti dall'art. 54 c.1 lettera m) del D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod. e int.: " ..veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente .."; per " sosta "si intende quanto disposto dall'art. 185 D.lgs 285/1992 "Codice della Strada" e succ. mod e int.
2. L'accesso all'area camper è vietato ad ogni altra categoria di veicoli e rimorchi (es. caravan, carrelli-tenda o qualsiasi altro mezzo non compreso o non conforme nella categoria ammessa e comunque in stato di degrado tale da creare disturbo agli altri utilizzatori); è ammesso l'accesso dei mezzi di polizia, dei mezzi di soccorso e dei mezzi dell'Amministrazione Comunale.
3. Gli eventuali veicoli, diversi da quelli autorizzati, abusivamente entrati all'interno dell'area sosta camper, saranno immediatamente allontanati o, se lasciati in sosta rimossi coattivamente, con le relative sanzioni e spese a carico del conducente /proprietario.
4. L'accesso all'area camper è comunque garantito anche agli autocaravan che vogliono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue e il carico dell'acqua.
5. L'accesso all'area sosta camper ed ai servizi è subordinata al pagamento delle somme dovute in ragione della durata della sosta.

ART.3 - MODALITÀ' OPERATIVE ACCESSO/USCITA

1. Prima di accedere all'area camper, l'utente deve recarsi al Parchimetro, pagare l'importo dovuto in ragione della durata della sosta e/o dei servizi richiesti, ritirare il tagliando/ricevuta che dovrà essere esposto nel mezzo.
2. In caso di malfunzionamento dei sistemi automatici l'utente potrà segnalarlo al numero di telefono riportato sul parchimetro in orario di ufficio

ART. 4 – DURATA DELLA SOSTA

1. La sosta all'interno dell'area è permessa per un periodo massimo di 72 ore consecutive; l'accertato superamento di tale periodo è sanzionato ai sensi dell'art. 7 del codice della strada.

ART. 5 - OBBLIGHI E DIVIETI

1. La sosta dei camper è consentita solo negli appositi spazi;
2. I camper devono essere posizionati con le ruote anteriori rivolti verso il viale interno dell'area.
3. E' consentita l'apertura del tendalino all'interno della piazzola occupata avendo cura di chiuderlo quando la piazzola è incustodita, fermo restando il divieto di installazione di verande e tende ulteriori.
4. E' consentito l'utilizzo di tavolino/i e sedie all'interno della piazzola con osservanza dell'ordine e del decoro.
5. E' vietata qualsiasi forma di campeggio, così come definito dall'art.185 del D.Lgs. 30/04/92 n.285 e succ. mod e int. o deposito di materiali all'esterno dei veicoli.
6. All'interno dell'area camper è vietato:
 - occupare lo spazio oltre la delimitazione dell'area di sosta assegnata;
 - sostare lungo il viale interno o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area o comunque in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita;
 - lo scavo di buche anche di piccole dimensioni;
 - l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale;
 - la circolazione di cani privi di guinzaglio;
 - il transito e la sosta di veicoli a motore diversi da quelli autorizzati;
 - la sosta prolungata dei camper con il motore acceso;
 - utilizzare fuori dai camper televisori, radio od altri diffusori sonori per non creare disturbo nelle ore notturne;
 - lasciare animali incustoditi all'interno dei camper in modo da mettere a rischio l'incolumità;

— danneggiare in qualsiasi modo le piante e le zone verdi presenti nell'area camper.

7. Gli utenti possono:

- procedere all'approvvigionamento dell'acqua e allo scarico delle acque reflue nell'apposito impianto;
- prelevare acqua potabile dall'apposita presa presente mediante tubazioni idonee all'adduzione per il periodo strettamente necessario.

8. L'utilizzo dell'acqua è consentito per soli scopi igienico — sanitari ed alimentari.

9. Gli utenti devono provvedere alla pulizia della piazzola occupata, dell'area scarico e carico delle acque grige e nere in ragione del loro uso.

10. Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia.

11. Ai sensi della normativa vigente è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare grige e nere su strade e aree pubbliche al di fuori dell'impianto presente nell'area camper. Eventuali violazioni comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

12. minorenni presenti all'interno dell'area camper devono essere mantenuti sotto la costante custodia degli adulti responsabili a cui sono affidati.

13. I possessori di animali da compagnia, hanno l'obbligo tassativo di raccogliere le deiezioni degli stessi.

14. IL corretto uso dell'allaccio elettrico messo a disposizione negli erogatori presenti è soggetto all'esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti e prese a norma di legge, così da evitare ogni pericolo per persone e cose.

15. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese.

16. Laddove si rendessero necessari urgenti interventi tecnico-manutentivi o per altre comprovate necessità di sicurezza od igiene, i conducenti dei mezzi in sosta dovranno prontamente spostare l'automezzo, così da consentire l'effettuazione delle dovute attività. In caso di rifiuto allo spostamento o di assenza del conducente, i mezzi potranno essere rimossi coattivamente, con spese a carico dell'utente.

ART. 6 - SANZIONI

1. Con il ritiro del tagliando di accesso e con il parcheggio del camper, l'utente dell'area accetta integralmente le disposizioni del presente Regolamento e le tariffe relative alla sosta ed ai servizi offerti, risultando appieno assoggettato alla specifica disciplina

regolamentare ed alle pertinenti norme generali e di settore.

2. Gli utenti sono tenuti a rispettare tutte le Norme di comportamento stabilite dal presente Regolamento, conformandosi senza ritardo ad eventuali richiami/diffide.
3. La violazione del presente Regolamento, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, può comportare l'immediato allontanamento dall'area di sosta.
4. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti e nelle altre disposizioni richiamate, ogni infrazione alle norme del presente Regolamento comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 (Art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2.000 n. 267).
5. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente Regolamento e nelle Leggi ivi richiamate, di competenza del Comune tramite la Polizia Municipale è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e succ. mod e int.
6. Qualora la gestione dell'area sia affidata ad un gestore esterno lo stesso è impegnato a collaborare con la Polizia Municipale nell'attività di Vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente Regolamento e nelle leggi ivi richiamate.

ART. 7 – TARIFFE

1. Le tariffe per l'accesso all'Area Camper nonché per la sola operazione di carico di acqua potabile e scarico delle acque grige e nere, sono istituite con deliberazione del Consiglio Comunale. Le successive variazioni dell'importo delle tariffe vengono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le Tariffe stabilite per la sosta e per l'utilizzo dei servizi sono esposte in modo ben visibile all'ingresso dell'area sosta camper e pubblicate sul sito internet del Comune.
3. Il pagamento della somma dovuta in ragione della durata della sosta avviene presso il parchimetro posizionato nei pressi dell'accesso.

ART. 8 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le Leggi ed i Regolamenti disciplinanti la materia rinviando in particolare ai seguenti testi normativi:
 - Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;
 - Testo unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo;
2. Le disposizioni di Legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente Regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti

dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modifica.